

per l'opponente: "voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:

in via preliminare, accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento n. [REDACTED] acceso presso la Filiale [REDACTED] [REDACTED] sottoscritto in [REDACTED] e riferibili alla sig.ra [REDACTED] in quanto tutte le predette sottoscrizioni sono disconosciute e non sono state apposte dall'odierna opponente, e, pertanto, nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 22237/2016 emesso, su ricorso dell'istituto di credito [REDACTED], dal Tribunale Ordinario di Roma in data 23/09/2016 nel procedimento di cui al R.G.n. 62068/2016, e accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato e vantato dall'istituto di credito [REDACTED] nei confronti della sig.ra [REDACTED] e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace nei confronti dell'opponente, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e comunque accertata l'infondatezza delle domande spiegate dal medesimo istituto di credito [REDACTED], per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria, e accertare e dichiarare che la sig.ra [REDACTED] non è personalmente obbligata, nella qualità di fideiussore e/o garante, nei confronti della [REDACTED] nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'insussistenza del diritto di credito azionato e vantato dall'istituto di credito [REDACTED] nei confronti della sig.ra [REDACTED] per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa"

per l'opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettata ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e sprovvista di prova., confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando l'Opponente al pagamento, in favore [REDACTED], della somma di € [REDACTED] ovvero in quella superiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e spese come riconosciute in decreto"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 10/11/2016 [REDACTED] conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 22237/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 23/9/2016, con cui le era stato loro intimato, in qualità di fideiussore della [REDACTED], il pagamento in favore della controparte della somma di € 450.000,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato tra la banca e la debitrice principale, chiedendone la revoca.

L'opponente, in particolare, deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. [REDACTED] acceso presso la filiale [REDACTED]



e di non aver mai prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED], disconoscendo le relative sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c..

La [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 17/2/2017, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. L'opposta, in particolare, proponeva istanza di verifica del contratto di fideiussione di cui al monitorio, contestando le avverse deduzioni.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice, stante la mancata produzione dell'originale del documento disconosciuto, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/9/2019, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

Con il motivo sostanzialmente unico [REDACTED] eccepisce la mancanza di prova della pretesa creditoria sottesa al monitorio, disconoscendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento stipulato in data 22/1/2014 tra le società [REDACTED], in cui è apparentemente intervenuta la [REDACTED] in qualità di fideiussore.

La doglianza è fondata.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla banca anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

Ciò posto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore



convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).

Si rileva, inoltre, che, per costante giurisprudenza, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verifica), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (cfr. Cass. civ. n. 16551 del 06/08/2015).

Nella specie, a fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili alla [REDACTED] apposte sul citato contratto di finanziamento, la banca non ha prodotto l'originale, rendendo impossibile la verifica delle sottoscrizioni disconosciute mediante idoneo accertamento tecnico, né ha fornito idonea prova della autenticità della sottoscrizione ivi apparentemente apposta dalla [REDACTED], pertanto non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio da parte dell'opposta.

Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED], la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza dell'opposta.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 10/11/2016 da [REDACTED] avverso la [REDACTED] [REDACTED], *contrariis reiectis*:

ACCOGLIE l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 22237/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 23/9/2016 nei confronti di [REDACTED] [REDACTED];

CONDANNA la [REDACTED] al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 12.700,00 per compenso professionale ed € 634,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 4/12/2019.

Il Giudice
dr. Tommaso Martucci

